

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3218

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BARONTINI, PIERACCINI e MAGLIETTA**

*Annunziata l'11 ottobre 1957*

**Riconoscimento dei servizi prestati dai dipendenti statali,  
ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di retribuzione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, prevede, all'articolo 1, che agli effetti dell'attribuzione degli aumenti biennali di retribuzione a favore dei dipendenti statali, si ha riguardo all'anzianità di servizio maturata nel grado, categoria o qualifica del cessato ordinamento, corrispondenti alla nuova funzione, categoria, grado o qualifica rivestita al 1° luglio 1956.

Dall'applicazione di tale disposizione sono derivate alcune sperequazioni nel trattamento economico, per cui, ad esempio, un impiegato promosso al grado superiore anteriormente alla predetta data del 1° luglio 1956 è venuto a trovarsi nella situazione di ricevere uno stipendio inferiore a quello che avrebbe percepito se la promozione avesse conseguito dopo la ripetuta data del 1° luglio 1956.

A seguito di una lunga azione sindacale il Governo infine riconobbe la necessità di porre rimedio all'inconveniente lamentato, ed all'uopo predispose un disegno di legge che, convenientemente emendato dal Parlamento della Repubblica, con l'assenso dello stesso Governo, fu tramutato nella legge 8 agosto 1957, n. 751.

Detto provvedimento, però, ha lasciato insanate molte altre delle sperequazioni cui ha dato luogo l'applicazione della menzionata

nata norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Tant'è vero che si verifica, fra i fatti più importanti, che:

a) agli operai temporanei (non di ruolo) nominati permanenti (di ruolo) in applicazione di particolari disposizioni legislative, viene completamente disconosciuto, agli effetti dell'attribuzione degli aumenti biennali di paga, l'intero servizio non di ruolo, sebbene detta nomina non produca nessun cambiamento del trattamento economico, né di categoria, né di qualifica professionale;

b) agli impiegati dei ruoli aggiunti non viene computato il servizio prestato in qualità d'impiegati avventizi (non di ruolo) ed il periodo di servizio prestato nei ruoli speciali transitori, richiesto dall'articolo 344 del testo unico approvato col decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, per la sistemazione dei ruoli aggiunti;

c) agli impiegati che contano un precedente servizio nella posizione formale di salariati giornalieri (con l'esplicazione di mansioni d'ufficio) non viene valutato l'intero periodo, sebbene protrattosi lungamente senza o con apparenti ed artificiose soluzioni di continuità di brevissima durata adottate dalle Amministrazioni soltanto per impedire la costituzione di condizioni comportanti sistemazioni giuridiche.

Le sanatorie legislative di tale impropria situazione, da cui derivò la nomina ad impiegato avventizio, non comportarono nessun miglioramento economico, anzi una riduzione del trattamento, compensata con un assegno personale successivamente riassorbito.

L'inconveniente è tanto più evidente ove si consideri che per i salariati giornalieri addetti a mansioni di mestiere, passati poi temporanei, quel precedente servizio è stato parificato prima con disposizioni interne delle singole Amministrazioni, poi legislativamente con l'articolo 17 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

d) al personale in genere non è riconosciuto il servizio permanente effettivo e

quello continuativo rispettivamente prestato da ufficiale o sottufficiale nelle forze armate, anteriormente all'assunzione all'impiego civile.

Ove si consideri che in sede di discussione nei due rami del Parlamento della citata legge n. 751, lo stesso Governo, rendendosi conto della necessità di sanare le situazioni rimaste insolute, accettò un ordine del giorno votato all'unanimità, non resta che raccomandare agli onorevoli colleghi l'approvazione della presente proposta, facendo rilevare che l'onere derivante dalla sua applicazione sarà certamente contenuto in limiti ristretti, tenuto conto che, ad esempio, le nomine ad operaio permanente non comportano nessun aumento di spesa.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il servizio prestato in qualità d'impiegato non di ruolo organico o d'operaio temporaneo o giornaliero nelle Amministrazioni dello Stato, nonché il servizio permanente effettivo o continuativo prestato nelle forze armate, anteriormente alla nomina in ruolo aggiunto od alla nomina a permanente od al passaggio a categoria superiore od all'assunzione all'impiego civile, è valutato interamente ai fini dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e della legge 8 agosto 1957, n. 751.

### ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio ed a pensioni ed assegni relativi per il personale in quiescenza degli stati di previsione delle varie Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo.